


**IL MODELLO
UNICO 2014
SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE**



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA**

Dott . Leonardo Falchetti

Il Modello Unico 2014 Società di persone ed equiparate si compone di due modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui Quadri sono prevalentemente contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale Iva, i cui Quadri sono contrassegnati dalla lettera V.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del Modello Unico i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, dei parametri e degli indicatori di normalità economica.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione occorre evidenziare che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. I contribuenti che hanno un periodo d'imposta **non coincidente con l'anno solare non** possono presentare la **dichiarazione in forma unificata.**

Unico in caso di trasformazione

In caso di **trasformazione di una società non soggetta all'Ires** (ad esempio, S.n.c., S.a.s.) in una società soggetta a tale imposta (ad esempio, S.r.l., S.p.a.), o **viceversa**, deliberata nel corso del periodo d'imposta, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata:

- esclusivamente in via telematica;
- entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.

I soci, persone fisiche presenteranno invece le proprie dichiarazioni Modello Unico PF nei termini ordinari, tassando per trasparenza il reddito attribuito loro dalla snc per la parte del periodo d'imposta in cui questa è stata in vita.

Modello 770 ed iva: nel caso di trasformazione da società di capitali a società di persone e viceversa, anche il modello 770 semplificato ed il modello IVA devono essere compilati secondo le regole generali, in quanto tale operazione non incide sull'esistenza del soggetto e quindi sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta e soggetto iva.

SONO OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO SP LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DI SEGUITO ELENATE:

- **società semplici;**
- **società in nome collettivo e in accomandita semplice;**
- **associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;**
- **società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici, a seconda che esercitino o meno attività commerciale);**
- **aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);**
- **.....**

Non devono presentare il **Modello Unico SP**:

- le **aziende coniugali non gestite in forma societaria** (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Modello Unico PF, utilizzando i Quadri di specifico interesse);
- le **società di persone ed equiparate non residenti** nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Modello Unico SC o il Modello Unico ENC);
- i **condomini**: questi devono, invece, presentare la dichiarazione Modello 770 Semplificato quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate.


Il Mod. UNICO 2014 SP - Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 2013, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).

QUADRI del MODELLO UNICO 2014 SP

| Quadro | Denominazione del Quadro |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF | <i>Redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria</i> |
| RG | <i>Redditi di impresa in regime di contabilità semplificata</i> |
| RE | <i>Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni</i> |
| RA | <i>Redditi dei terreni</i> |
| RB | <i>Redditi dei fabbricati</i> |
| RH | <i>Redditi di partecipazione in società di persone ed equiparate</i> |
| RL | <i>Altri redditi</i> |
| RD | <i>Redditi di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole</i> |
| RJ | <i>Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime</i> |
| RT | <i>Plusvalenze di natura finanziaria</i> |
| RM | <i>Redditi soggetti a tassazione separata, ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera</i> |
| RQ | <i>Imposte sostitutive e addizionali</i> |
| RV | <i>Riconciliazione dati di bilancio e fiscali – Operazioni straordinarie</i> |
| RP | <i>Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici</i> |
| RN | <i>Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati</i> |
| RO | <i>Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti e dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite</i> |
| RS | <i>Prospetti comuni ai Quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari</i> |
| RU | <i>Crediti di imposta</i> |
| RW | <i>Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria – Monitoraggio</i> |
| AC | <i>Comunicazione dell'amministratore di condominio</i> |
| FC | <i>Redditi dei soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato</i> |
| TR | <i>Trasferimento della residenza all'estero</i> |
| RX | <i>Compensazioni – Rimborsi</i> |

Novità: nella dichiarazione dei redditi di Unico 2014 SP  le **principali novità** riguardano il fatto (**comune a tutti i modelli**) che entrano in dichiarazione le **minusvalenze superiori a 50mila euro**, se derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, e quelle **sopra i 5 milioni di euro**, se scaturite da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate anche a seguito di più atti di disposizione.

(Non vanno, quindi, più inviate le **comunicazioni alla Direzione regionale competente**)



OBBLIGHI ABROGATI

- L'art. 1, co. 4, D.L. 209/2002, conv. con modif. dalla L. 265/2002, ha stabilito che il contribuente comunichi all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di disposizione.
- L'art. 5-quinquies, co. 3, D.L. 203/2005, conv. con modif. dalla L. 248/2005, ha stabilito che il contribuente comunichi all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'art. 109, co. 3-bis, D.P.R. 917/1986, di ammontare superiore a 50mila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri.

Tali obblighi di comunicazione ERANO richiesti per consentire l'accertamento della conformità delle operazioni con le disposizioni dell'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973.

I suddetti obblighi di comunicazione sono assolti nella dichiarazione dei redditi e sostituiscono le comunicazioni alla Direzione Regionale competente (si veda, a tal proposito, il Comunicato Agenzia delle Entrate 3.7.2013).

COMUNICATO STAMPA

AGENZIA ENTRATE 03 LUGLIO 2013

Le minusvalenze da partecipazione di importo superiore a 5 milioni vanno in dichiarazione

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, i dati e le notizie relativi alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro sono indicati solo nella dichiarazione dei redditi (a partire dal modello Unico 2014) e non vanno più inviati documenti alla Direzione Regionale competente.

Obbligo pre-semplificazione

Per assolvere a questo obbligo informativo era prevista una specifica comunicazione entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate.

Le minusvalenze sopra i 50mila euro si comunicano in dichiarazione

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la comunicazione delle minusvalenze di importo superiore a 50mila euro è effettuata con la dichiarazione dei redditi e non vanno più inviate comunicazioni alla Direzione Regionale competente.


Obbligo pre-semplificazione

Al fine di assolvere a questo obbligo informativo era prevista una specifica comunicazione, da inviare alla Direzione Regionale competente, entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate.

A tal fine, nel rigo RS118 va indicato, con riferimento alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:

- **in colonna 1, il numero degli atti di disposizione;**
- **in colonna 2, l'ammontare delle minusvalenze realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione.**

**minusvalenze di ammontare complessivo
superiore a 5 milioni di euro derivanti da cessioni
di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie**



| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---------------------------|-----------|-----|
| | RS117 | Altri oneri di produzione e vendita | | (di cui per lavoro dipendente | 1 | ,00) | 2 | ,00 |
| Minusvalenze e differenze negative | | N. atti di disposizione | Minusvalenze | | | | | |
| | RS118 | 1 | 2 | | | ,00 | | |
| | | N. atti di disposizione | Minusvalenze / Azioni | N. atti di disposizione | | Minusvalenze/Altri titoli | Dividendi | |
| | RS119 | 1 | 2 | 3 | 4 | ,00 | 5 | ,00 |

Sempre a tal fine, nel rigo RS119 va indicato, alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'art. 109, comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri, realizzate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|------|---|-----|
| | RS117 | Altri oneri di produzione e vendita | | (di cui per lavoro dipendente | | 1 | ,00) | 2 | ,00 |
| Minusvalenze e differenze negative | | N. atti di disposizione | Minusvalenze | | | | | | |
| | RS118 | 1 | 2 | | | | ,00 | | |
| | | N. atti di disposizione | Minusvalenze / Azioni | N. atti di disposizione | Minusvalenze/Altri titoli | Dividendi | | | |
| | RS119 | 1 | 2 | 3 | 4 | | ,00 | 5 | ,00 |

- in **colonna 1**, il numero degli atti di disposizione relativi alla **cessione di azioni**;
- in **colonna 2**, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di azioni, anche a seguito di più operazioni;
- in **colonna 3**, il numero degli atti di disposizione relativi alla **cessione di altri titoli**;
- in **colonna 4**, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di altri titoli, anche a seguito di più operazioni;
- in **colonna 5**, **l'importo dei dividendi percepiti in relazione ai titoli ceduti nei trentasei mesi precedenti il realizzo qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e la valutazione del proprio magazzino titoli non preveda la memorizzazione delle date di acquisto dei titoli in portafoglio.**

IL MODELLO UNICO SP
per
LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Possibilità di utilizzo delle ritenute subite dalle società di persone e dalle associazioni professionali

L'art. 22 co. 1 del TUIR dispone che “le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”.

Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.12.2009 n. 56, con interpretazione del tutto innovativa, è mutato l'orientamento in relazione all'utilizzo delle ritenute d'acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone).

Pertanto, i soci o associati di società di persone e di associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni possono acconsentire a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF (o di altre imposte), siano utilizzate dalla società o associazione, in modo tale che il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi, attraverso il Modello F24.

L'utilizzo del credito d'imposta richiede il preventivo assenso dei soci o associati, da manifestare in apposito atto avente data certa (es. scrittura privata autenticata) o nello stesso atto costitutivo.

UN ESEMPIO DI PREVISIONE STATUTARIA

Art.11. *Gli associati possono acconsentire - ai sensi della circolare Agenzia Entrate n. 56 del 23 dicembre 2009 – ogni anno e senza limiti di tempo, a che le ritenute che eventualmente residuano dalla loro dichiarazione dei redditi personale, una volta operato lo scomputo dai loro debiti personali, siano utilizzate dall'associazione per compensare pagamenti di imposte e tributi a suo carico tramite modello F24.*

L'assenso da parte dei soci all'utilizzo dei crediti irpef personali dall'associazione sarà compiuto – essendo prevista e sottoscritta espressamente con il presente statuto la possibilità di avvalersi di tale possibilità - tramite l'apposizione della firma nei modello Unico annuali dell'associazione professionale.

UN ESEMPIO DI MANIFESTAZIONE DI ASSENSO CON RACCOMANDATA A/R - PEC

SPETT.LE STUDIO ASSOCIATO

Via

.....

Raccomandata A/R

Il sottoscritto....., socio dell'associazione professionale in indirizzo, acconsente - ai sensi della circolare Agenzia Entrate n. 56 del 23 dicembre 2009 – ogni anno e senza limiti di tempo (fino a revoca espressa), a partire dalla data odierna, a che le ritenute irpef che eventualmente residuano dalla propria dichiarazione dei redditi personale, una volta operato lo scomputo dei propri debiti personali, siano utilizzate dall'associazione professionale per compensare pagamenti di imposte e tributi a suo carico tramite modello F24.

L'assenso da parte del socio all'utilizzo del credito irpef personale, ai sensi delle recenti circolari e giurisprudenza in merito, è dunque con la presente concesso.

Distinti saluti

Perugia, lì.....


Avv.....

Secondo la nuova interpretazione, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

- la società o lo studio associato subisce le ritenute in corso d'anno; 
- alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di attribuzione del reddito; 
- il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione ed utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte; 
- in caso di eccedenza, il socio può “restituire” alla società o allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione (codice tributo 6830); una volta restituita l'eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio; 
- **lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.**

Quadro RO sezione II (anno scorso RK):

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Codice fiscale | | Mod. N. | | | | | | | | |
| SEZIONE II Dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite | CODICE FISCALE 1 | | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 2 | | | | | SESSO (M/F) 3 | | |
| | COMUNE DI NASCITA 4 | | | PROV. (Sigla) 5 | DATA DI NASCITA 6 | OCC.PREV. 7 | QUOTA PART. 8 | MESI 9 | QUAL. 10 | CREDITO 11 |
| | RITENUTE RIATTRIBUITE 12 | | REDDITO DOMINICALE 13 | REDDITO DEI FABBRICATI 14 | MAGGIOR REDDITO FABBRICATI 15 | MAGGIOR REDDITO TERRENI 16 | | | | |
| | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | | |




| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|-----|------------|---|-------|---|----|----|
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | |
| BRGDNL79D24C745Q | | BORGOGNI DANIELE | | | | | M | | |
| 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CITTA' DI CASTELLO | | | PG | 24 04 1979 | X | 33,34 | | A | |
| 12 | | 13 | 14 | | | | | | |
| 1688 ,00 | | ,00 | ,00 | | | | | | |



Il quadro "RX" dello studio associato

| SEZIONE IV Credito IRPEF da ritenute subite | Eccedenza ritenute precedente dichiarazione | | di cui compensate nel Mod. F24 | | Ritenute presente dichiarazione | | Credito di cui si chiede il rimborso | | Credito da utilizzare in compensazione | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| RX51 | | 6087,00 | 6087,00 | 3200,00 | | | | | | 3200,00 |






Somma delle
riattribuzioni
ritenute dei singoli
soci

Il quadro "RN" del socio

utilizza le ritenute necessarie (pari ad € 1.969) per
azzerare le imposte dovute – compresa add.le regionale e
comunale in questo caso – e la differenza la riattribuisce
allo studio associato:

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| RN26 | IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo) | | | | 1778 | ,00 | |
| RN27 | Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo | | | | | ,00 | |
| RN28 | Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo | | | | | ,00 | |
| RN29 | Crediti residui per detrazioni incapienti | | (di cui ulteriore detrazione per figli | 1 | ,00 |) ² ,00 | |
| RN30 | Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero | | | | | | |
| | (di cui derivanti da imposte figurative | | 1 | ,00 |) ² ,00 | | |
| RN31 | Crediti d'imposta | | Fondi comuni | Altri crediti d'imposta | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | | | |
| RN32 | RITENUTE TOTALI | | di cui ritenute sospese | di cui altre ritenute subite | di cui ritenute art. 5 non utilizzate | ⁴ | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | 1688 ,00 | |
| | | | | | | 3657 ,00 | |
| RN33 | DIFFERENZA (RN26 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 2 – RN31 col. 1 – RN31 col. 2 + RN32 col. 3 – RN32 col. 4) se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno | | | | | -191 ,00 | |
| RN34 | Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi | | | | | ,00 | |
| RN35 | ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | | | | di cui credito IMU 730/2012 | | |
| | 1 | ,00 | 2 | | | 356 ,00 | |
| RN36 | ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 | | | | | 356 ,00 | |
| RN37 | ACCONTI | | di cui acconti sospesi | di cui recupero imposta sostitutiva | di cui acconti ceduti | di cui ex contribuenti minimi | ⁵ |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | |
| | | | | | 4 | ,00 | |
| | | | | | | ,00 | |
| RN38 | Restituzione bonus | | Bonus incapienti | Bonus famiglia | | | |
| | 1 | | ,00 | 2 | | ,00 | |
| RN39 | Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti | | Ulteriore detrazione per figli | Detrazione canoni locazione | | | |
| | 1 | | ,00 | 2 | | ,00 | |
| RN40 | Irpef da trattenerne o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013 | | Trattenuto dal sostituto | Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU | Rimborsato dal sostituto | | |
| | 1 | | ,00 | 2 | | ,00 | |
| | | | | 3 | | ,00 | |
| RN41 | IMPOSTA A DEBITO | | | | | ,00 | |
| RN42 | IMPOSTA A CREDITO | | | | | 191 ,00 | |



In merito alle ritenute d'acconto subite DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN REGIME DI TRASPARENZA ex art. 115 o 116, TUIR, si segnala la **Risoluzione 3 ottobre 2011, n. 99, che HA NEGATO** ai relativi soci la riattribuzione delle ritenute d'acconto residue dopo lo scomputo delle stesse dalla propria imposta (IRES o IRPEF) come previsto, invece, per le società di persone (la trasparenza, per le società di capitali, è solo opzionale).

Pertanto, per le società di capitali trasparenti, le ritenute subite devono essere imputate ai soci in base alla percentuale di partecipazioni agli utili: i soci scomputano tali ritenute dalle relative imposte.

La R.M. n.56/E/09 non richiamava infatti i soggetti di capitali trasparenti tra quelli ammessi al descritto meccanismo di riattribuzione delle ritenute, ma la generalità dei commentatori propendeva per un'interpretazione estensiva che ammettesse al beneficio anche le Srl trasparenti (anche se, sotto tale profilo, qualche dubbio applicativo sorgeva per il fatto che il modello Unico società di capitali non prevedeva le specifiche indicazioni relative alle ritenute invece previste nel modello relativo alle società di persone).


La **R.M. n.99/E/11** ha eliminato ogni dubbio, escludendo che i soci delle Srl trasparenti possano restituire ritenute non utilizzare alla società partecipata. L'Agenzia ha giustificato tale posizione osservando come per i soggetti di cui all'art.5 Tuir (*in primis* società di persone e associazioni professionali), l'imputazione del reddito direttamente in capo ai soci costituisce il **regime naturale** di tassazione, mentre per le Srl il regime di imputazione del reddito per trasparenza costituisce **un'opzione**.

Secondo il pensiero contenuto nella R.M. n.99/E/11 la riattribuzione delle ritenute in capo alla società avrebbe l'effetto di ricondurre (anche se solo limitatamente alle ritenute) il soggetto "trasparente" all'ordinaria modalità di tassazione Ires, in evidente contraddizione con la scelta operata.

A seguito di tale presa di posizione da parte dell'agenzia entrate sono risultate pertanto penalizzate le Srl trasparenti che subiscono ritenute nell'ambito delle loro attività (Srl che svolgono attività di intermediazione che subiscono la ritenuta del 11,5%, oppure Srl che svolgono attività edilizia che subiscono al ritenuta del 4% sugli interventi edilizi per i quali i committenti richiedono le detrazioni 36% e 55%) etc..

LA RIATTRIBUZIONE RITENUTE NEGLI STUDI ASSOCIATI

In alcune associazioni professionali tale previsione potrebbe avere una portata innovativa minore rispetto al passato



Le compensazioni
dei contributi previdenziali

LA POSSIBILITA' DI COMPENSARE I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- **La Cassa Geometri – SEZIONE III DEL QUADRO RR:**

Con risoluzione N.51/E del 24 maggio 2012 sono stati istituiti i codici tributo riferiti ai contributi di spettanza della Cipag e relativi oneri ed accessori; a partire dal 5 giugno 2012 pertanto, si potrà procedere con il versamento F24 Accise di tutti i contributi dovuti - minimi e di autoliquidazione delle eventuali eccedenze sui redditi dichiarati per l'anno precedente - anche in forma rateale (seguendo le rateizzazioni previste per le imposte dirette).

DAL SITO CASSA GEOMETRI

i contributi previdenziali entrano nel mondo di Unico

Con la nuova sezione nel quadro RR del modello Unico i geometri possono determinare l'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla propria cassa ed effettuare i relativi pagamenti, **anche in compensazione**, mediante il modello F24 in via telematica.

Ciò a seguito della convenzione firmata tra **l'Agenzia delle Entrate, e la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.**

Oggetto della convenzione

In particolare, la convenzione prevede una nuova sezione nel quadro RR del Modello Unico, la riscossione, mediante il modello F24, dei contributi, il riversamento delle somme riscosse e la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle informazioni previste nella convenzione.

Semplificazione e riduzione degli adempimenti

Questa innovazione apporterà importanti vantaggi:

1. La **compensazione debiti-crediti** che, già utilizzata per i pagamenti con il Modello F24, si estenderà anche ai debiti contributivi verso CIPAG, che potranno essere compensati con eventuali crediti verso gli altri enti impositori (Iva, Irpef, etc).
2. La **rateizzazione dei pagamenti possibile fino ad un massimo di sei rate rispetto alle due previste con il Modello 17**, con le stesse modalità e scadenze di quelli fiscali.

Le nuove modalità dichiarative puntano alla semplificazione e alla riduzione degli adempimenti per i contribuenti geometri liberi professionisti **nonché alla eliminazione delle possibili incongruenze tra i dati fiscali e quelli previdenziali** e consentono alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti di monitorare gli adempimenti dichiarativi e contributivi con maggiore completezza e tempestività.

Decreto Ministeriale del mef del 10 gennaio 2014

- Il recentissimo Decreto Ministeriale del MEF (10 gennaio 2014), **POTREBBE** riguardare tutti gli iscritti agli enti di previdenza privatizzati (consulenti del lavoro, ragionieri, dottori commercialisti, avvocati geometri, notai, ecc.) e privati (psicologi, periti industriali, infermieri geologi, ecc.).
- Il Decreto elenca tutti gli Enti previdenziali per i quali è stata estesa l'applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione, e prevede che *“Le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione, previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 **si applicano**, fermi restando i servizi già attivati e le relative convenzioni stipulate (**INPGI e CASSA GEOMETRI**) ai sensi della legislazione vigente, ai seguenti enti di previdenza, **qualora dagli stessi richiesto** e a seguito di delibera, a modifica delle disposizioni statutarie e/o regolamentari vigenti, soggetta all'approvazione dei dicasteri vigilanti [...]”*

LA NOSTRA CASSA

Lettera aperta in materia di versamenti con F24



CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

IL PRESIDENTE

A tutti i Dottori Commercialisti

Roma, 5.3.2014

Cara Collega, Caro Collega,

con il D.M. del 10 gennaio 2014 (G.U. 21 gennaio 2014), il Ministero dell'Economia ha previsto la possibilità di applicare anche agli Enti di previdenza dei liberi professionisti le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione, previste dal capo III del Decreto Legislativo n. 241/1997.

Le Casse che intendessero usufruire di questa possibilità, devono effettuare una specifica richiesta a seguito di una delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri Vigilanti.

Il Decreto Ministeriale rimanda ad apposite convenzioni con l'Agenzia delle Entrate le modalità di riversamento delle somme, di trasmissione dei flussi informativi e di rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione.


Come ho avuto modo di commentare sulla stampa specializzata subito dopo la pubblicazione del Decreto, tale facoltà, se da un lato potrebbe risultare nell'immediato vantaggiosa per qualche singolo caso, non viene valutata opportuna dal punto di vista collettivo, in quanto trasferisce sulla Cassa e, quindi, sull'intera Categoria, il rischio di possibili ritardi nel riversamento della massa contributiva (che, solo limitandoci all'ultimo esercizio, ammonta complessivamente a circa 630 mln di Euro) piuttosto che, ipotesi non impossibile considerata l'attuale situazione, addirittura di mancati trasferimenti alla Cassa per sopravvenute esigenze di finanza pubblica.

A titolo esemplificativo, il credito vantato da CNPADC, inerente il rimborso delle indennità di maternità ai sensi dell'art. 49 della L. 488/1999, per la parte a carico dello Stato, ammontava a fine 2012 a 6,1 mln di Euro, riferibili alle annualità 2009, 2010, 2011 e 2012.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene perciò ancor più attuali le valutazioni negative che avevano indotto la Cassa già nel 2011 - in occasione della sottoscrizione da parte di altra Cassa professionale di un accordo con l'A.E. - a non prendere in considerazione questa "opportunità", mantenendo l'autonomia nella gestione degli incassi dei contributi che è propria di CNPADC, tanto più in questo periodo caratterizzato da ripetute iniziative tendenti a spingerci in direzione della inclusione nel mondo della Pubblica Amministrazione, al fine di garantire a tutta la collettività, e a tutti i singoli iscritti, una gestione pienamente autonoma delle proprie finanze e dei relativi rendimenti.

Cordialmente.

Renzo Guffanti



ENAPCL

(cassa previdenza consulenti del lavoro)

COMUNICATO STAMPA

Consulenti del Lavoro, i contributi previdenziali entrano in F24 Confermato il modello di pagamento anche per le quote associative

Dal 3 giugno i Consulenti del Lavoro potranno utilizzare il modello F24 per versare i contributi previdenziali e assistenziali direttamente online, tramite i servizi telematici dell'Agenzia, ovvero utilizzando quelli bancari e postali, senza spese aggiuntive. La novità è prevista da un accordo firmato da Agenzia delle Entrate ed Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro (Enpacl).

Inoltre, i contributi associativi continueranno a viaggiare in F24 grazie al rinnovo della convenzione con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Filo diretto tra Entrate e Consulenti del Lavoro - In base al nuovo accordo, l'Agenzia fornirà all'Ente di previdenza i dati analitici relativi alle operazioni di riscossione dei contributi, garantendo il tempestivo riversamento delle somme riscosse.

La convenzione, che ha durata triennale, rientra nelle previsioni del Dm 10 gennaio 2014, che ha dato la possibilità di estendere le norme su versamenti unitari e compensazione anche agli Enti previdenziali di categoria dei professionisti. Per questi ultimi, sarà quindi possibile utilizzare anche eventuali crediti tributari in compensazione.

Entrambi gli accordi mirano a semplificare ulteriormente le procedure, a vantaggio sia dei professionisti sia dell'amministrazione. I professionisti potranno utilizzare un'unica modalità di pagamento per quote associative e contributi previdenziali. L'Enpacl e l'Ordine professionale potranno inoltre disporre, in modo tempestivo, di tutte le informazioni utili per adottare misure di controllo più immediate ed efficienti.

Roma, 16 aprile 2014

IL QUADRO RE



CODICE FISCALE

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|


REDDITI
QUADRO RE
Redditi di lavoro autonomo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico

(ed anche, *per le persone fisiche*, redditi rientranti nel regime fiscale agevolato di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ; per "i nuovi minimi", regime previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, è previsto invece il quadro LM).

Il principio di cassa

Partecipazioni in società di persone: preclusione regimi agevolati



Non può accedere ai regimi agevolati (minimi e forfettino) chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

LIMITAZIONI ALLE DEDUZIONI PER I PROFESSIONISTI – dal 2013:

Per i veicoli delle imprese e dei professionisti, la deduzione delle spese (carburanti, manutenzione, assicurazione, bollo auto eccetera) è passata, dall'esercizio 2013, dal 40% (misura che è stata applicata per l'ultima volta ai costi sostenuti nel 2012 - Unico 2013) al 20%; il restante 80% andrà dunque recuperato a tassazione e concorre al reddito imponibile.

Il Ddl di stabilità sostituì così, prima ancora della sua entrata in vigore, la misura del 27,5% introdotta dalla legge Fornero (la 92/12), che non ha dunque mai trovato applicazione.

Prevista dalla legge Fornero anche la deduzione al 70%, sempre dal 2013, per i costi sostenuti per autovetture (compreso ammortamento, canoni di leasing o di noleggio) assegnate in permanenza ai dipendenti, senza alcun limite di valore dell'auto

LIMITAZIONI ALLE DEDUZIONI PER I PROFESSIONISTI – dal 2013:

Per le auto assegnate in ***benefit ai dipendenti***, il datore di lavoro (impresa o professionista) deduce i costi sostenuti (compreso ammortamento, canoni di leasing o di noleggio) per il 70% del loro ammontare:

deducibilità dei costi nel limite del
70%



senza alcun tetto superiore al valore del mezzo
(limite che per le auto destinate all'utilizzo
esclusivamente aziendale è pari ad € 18.076,00)

Diversamente, nei casi di **autovettura aziendale**, utilizzata dall'imprenditore o professionista per uso sia lavorativo che personale, senza addebito di corrispettivo specifico, con esclusione delle eccezioni e dei beni utilizzati come strumentali all'attività, si applicano le ordinarie regole di detraibilità e deducibilità:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deducibilità dei costi nel limite del 20% per imprese e professionisti | ➔ | in quanto considerate come se fossero utilizzate in modo "promiscuo" per l'attività con il limite massimo di € 18.076,00. |
| deducibilità dei costi nel limite del 80% per agenti e rappresentanti di commercio | ➔ | in quanto considerate come se fossero utilizzate in modo "promiscuo" per l'attività con il limite massimo di € 25.822,84. |

L'iva è rimasta detraibile al 40%

LE PERDITE DA LAVORO AUTONOMO

Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

Nel **rigo RE24** deve essere indicata l'eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi di lavoro autonomo dell'anno fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RE23, se positivo.

Nel **rigo RE25** indicare la differenza tra gli importi indicati nei rigi RE23 e RE24. Tale importo (perdita o utile) va sommato agli altri redditi Irpef e riportato nel quadro RN.

Si ricorda infatti che l'art. 1, comma 29, della legge finanziaria del 2008, ha riformulato l'art. 8 del TUIR in materia di perdite di lavoro autonomo e di imprese minori, pertanto nel caso in cui nel rigo RE25 sia indicata una perdita, dovrà essere scomputata dal reddito complessivo nel quadro RN.

RITENUTE D'ACCONTO

Nel **rigo RE26** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto sui compensi indicati nel quadro, e va sommato alle altre ritenute nell'apposito rigo del quadro RN.

| | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|
| RE22 | Reddito soggetto ad imposta sostitutiva | art. 13 L. 388/2000 ¹ | Imposta sostitutiva ² | ,00 |
| RE23 | Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche | | | ,00 |
| RE24 | Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti | | | ,00 |
| RE25 | Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN) | | | ,00 |
| RE26 | Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN) | | | ,00 |

Il problema più comune per tutti i professionisti è quello di reperire le certificazioni da soggetti che non sono più presenti (cessione di partita iva) o che non hanno versato tale ritenuta o che in ogni caso non adempiono all'obbligo di consegna della certificazione.





- **risoluzione ministeriale n. 68/E del 19/3/2009**

.... si ritiene che il contribuente sia comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.

Sempre risoluzione ministeriale n. 68/E del 19/3/2009

..... *Nell'ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, alle stesse andrà, inoltre, **allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio** in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata **fattura** regolarmente contabilizzata.*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXX , legale rappresentante di YYYYYYYYYY STUDIO ASSOCIATO, CF/PI 010101010101, in relazione al controllo 36 ter su Modello Unico 2013, come previsto dalla Risoluzione Ministeriale n. 68/E del 19/03/2009, allega in luogo della certificazione delle ritenute subite relative alle fatture numero 01 del 04/01/2012 intestata a MARIO BIANCHI SPA :

fattura n.01 del 04/01/2012 ritenuta € 300,00 – copia avvenuto incasso in data 05/01/2012 con bonifico bancario

Con i più cordiali saluti

PER YYYYYYYYYYYYYYYYYY STUDIO ASSOCIATO - _____

Allegato documento di identità

ALTRO PROBLEMA IN MERITO ALLE RITENUTE

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n.38/2010 fornendo un importante chiarimento che può aiutare (ed ha aiutato) a chiarire molti accertamenti in corso.

I professionisti, in sede di redazione della dichiarazione, devono sempre verificare con attenzione le certificazioni dei committenti **per NON INCLUDERE in dichiarazione tutte quelle ritenute che sono relative a pagamenti accreditati nel successivo periodo d'imposta.**

L'applicazione del principio di cassa per i redditi di lavoro autonomo comporta che, in caso di ritenuta effettuata in un anno con compenso pagato nell'anno successivo, il professionista dovrà seguire **SIA PER IL REDDITO, SIA PER LA RITENUTA IL PERIODO D'IMPOSTA IN CUI IL COMPENSO È STATO PAGATO. In caso di pagamento con bonifico bisognerà sempre far riferimento ALLA DATA DI ACCREDITO IN BANCA.**

Si tratta della cosiddetta "data disponibile" che indica il giorno a partire dalla quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.

Non assume, pertanto, rilievo né la data valuta, o quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l'ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto accredito.


Sempre sullo stesso tema l'Agenzia precisa che, in caso di bonifico, il momento dell'effettivo incasso potrebbe non coincidere con quello di effettuazione della ritenuta da parte del sostituto perché questi non può che effettuare la trattenuta al momento della disposizione di bonifico, per poi includerla nel modello 770.

Da ciò discende che si creerà – IN TALI CASI - sempre e comunque un disallineamento tra il 770 del committente e la dichiarazione del professionista. Infatti quest'ultimo dovrà sempre inserire reddito e ritenuta nel periodo d'imposta in cui si ritiene effettuato il pagamento .





Da ultimo è stato previsto che i compensi pagati mediante assegno devono INVECE considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo **entra nella disponibilità** del professionista, **momento che si realizza con la consegna del titolo** dal ricevente al committente. **Non rileva, invece la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta**



DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PERUGIA
VIA CANALI 12
06124 PERUGIA (PG)

MODELLO UNICO 2011 PF - Anno di imposta 2010
Identificativo controllo: T10U0012261673

stiamo effettuando il controllo formale della dichiarazione modello Unico 2011 da lei presentata per il periodo d'imposta 2010.

Si tratta, in particolare, di un riscontro per verificare la correttezza dei dati riportati in dichiarazione, confrontandoli con la documentazione in suo possesso (per esempio, scontrini, ricevute mediche, ecc.) e con le informazioni inviate all'Agenzia da altri enti e soggetti (per esempio, l'Inps o il suo datore di lavoro).



In tutti i casi così descritti, i CONTROLLI “36 TER” saranno così semplici e scontati???

IL QUADRO RG



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

REDDITI
QUADRO RG
Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone in regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973. Sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e, quindi, determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, le società che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

- ad € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- ad € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo il **principio di competenza**.

Nel **rigo RG34**, va indicato il reddito pari alla differenza tra l'ammontare di rigo RG31 e la somma degli importi di rigo RG32, colonna 3, e di rigo RG33.

L'importo di rigo RG34 **va riportato nel quadro RN, rigo RN2, colonna 1**, sempre che la società dichiarante non sia considerata "di comodo"; **diversamente si rinvia alle istruzioni di cui all'apposito prospetto del quadro RS.**

L'art. 1, comma 29, della legge finanziaria del 2008, ha reformulato l'art. 8 del TUIR in materia di **PERDITE DI LAVORO AUTONOMO E DI IMPRESE MINORI**; pertanto nel caso in cui nel rigo RE25 sia indicata una perdita, dovrà essere scomputata dal reddito complessivo nel quadro RN.

Per i lavoratori autonomi e le imprese minori in contabilità semplificata, dal periodo d'imposta 2008 si è "ritornati" quindi al passato, con un utilizzo dei risultati negativi più libero nell'anno di formazione , ma senza il beneficio del riporto a nuovo.

L'articolo 36, comma 27, del decreto legge 223/2006 (Finanziaria 2007) aveva riscritto l'articolo 8 del Tuir ponendo fine alla distinzione precedentemente in vigore, in base alla quale:

- le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) potevano essere compensate, nel medesimo esercizio, solo con redditi realizzati da altre attività d'impresa (indipendentemente dal regime contabile e anche in forma partecipativa) e l'eventuale eccedenza poteva essere riportata agli anni successivi, ma non oltre il quinto, con le stesse regole;
- le perdite d'impresa minore (ex articolo 66 del Tuir) e quelle sofferte da artisti e professionisti non godevano di alcun «riporto a nuovo», ma potevano, nell'esercizio di realizzo, compensare "orizzontalmente" **tutti gli altri redditi del contribuente fino ad azzerarli** (l'eventuale eccedenza era quindi irrilevante).

- Dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 era quindi vigente un unico regime: le perdite generate da qualunque attività d'impresa o professionale potevano compensare in Unico solo redditi del medesimo tipo, con riporto "a nuovo" delle eccedenze ai periodi successivi – ordinariamente entro il quinto – seguendo le medesime regole (compensazione verticale "a binari separati").

Con la circolare 28/E del 2006 fu chiarito che l'estensione del riporto illimitato delle perdite sofferte nei primi tre periodi d'imposta (articolo 84, comma 2, del Tuir) a imprese minori, artisti e professionisti era diretta conseguenza dell'omogeneizzazione dei regimi.

Ricordiamo, per completezza, che, proprio a partire dalle perdite realizzate dal periodo d'imposta in corso al 4 agosto 2006, il riporto illimitato è consentito a condizione che esse si riferiscano ai primi tre periodi d'imposta dalla costituzione ed a una nuova attività produttiva.

Quindi per gli esercizi di imposta 2006 e 2007, dai vari quadri destinati al reddito d'impresa (RG e RF) o di lavoro autonomo (RE) – eventualmente in forma collettiva (RH) – si "transita" solamente al quadro RH per intaccare eventuali redditi partecipativi della stessa natura, riportando le eventuali eccedenze al quadro RS, senza mai interessare direttamente il quadro RN.

Costituisce regola generale, il principio secondo cui l'abbattimento del reddito imponibile (d'impresa o di lavoro autonomo) va effettuato utilizzando in primo luogo le perdite conseguite nello stesso periodo d'imposta e solo successivamente fruendo dell'eventuale eccedenza di perdite non compensate nei precedenti periodi.

**DAL 2008 SI “È TORNATI AL
PASSATO”**

La Finanziaria 2008 ha ripristinato, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, la situazione descritta anteriore al 2006.

Quindi gli imprenditori in contabilità semplificata (soci compresi) e gli esercenti arti e professioni (anche associati) **guadagnano nuovamente** la possibilità di compensare eventuali perdite con redditi di altro tipo (ad esempio da lavoro dipendente o da fabbricati), ma perdono il "riporto a nuovo" per la compensazione (verticale) dei redditi dello stesso tipo prodotti negli esercizi successivi, normalmente entro cinque anni, ma senza scadenza se le perdite sono state prodotte nei primi tre periodi d'imposta di esercizio dell'attività.

A questo punto ci si chiese come dovevano essere trattate le eccedenze di perdite "targate" 2006 e 2007 in Unico 2009 (e successivi).

La soluzione che è apparsa più logica è quella che prevede che esse mantengano il regime vigente al momento in cui sorsero, ossia con compensazione limitata ai redditi della medesima natura e possibilità di riporto a nuovo.

L'altra (poco sistematica) soluzione (facoltà di compensazione orizzontale con altri redditi ma senza riporto) si tradurrebbe, infatti, in **un beneficio insperato per alcuni contribuenti, e contestabile.**

UN CASO REALE DI ESTREMA PENALIZZAZIONE DOVUTA AI MUTAMENTI LEGISLATIVI IN MERITO



contribuente che ha partecipato ad una snc in semplificata
che ha conseguito perdite nel 2006 e 2007, e poi si è sciolta

Stampato con tecnologia di stampa FUSCO-LASEK www.dataprimigraf.it




REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH e CM

Mod. N.

| | |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----|------|
| RS1 | | Quadro di riferimento | | | | | | | |
| Plusvalenze e sopravvenienze attive | RS2 | Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4, e 88, comma 2, del Tuir ¹ | | | | | | .00 | .00 |
| | RS3 | Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2 | | | | | | .00 | .00 |
| | RS4 | Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir | | | | | | | .00 |
| | RS5 | Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 | | | | | | | .00 |
| Imputazione del reddito dell'impresa familiare | RS6 | Codice fiscale | Quota di partecipazione | Quota di reddito | Quota delle ritenute d'acconto | | | | |
| | | 1 | 2 % | 3 | 4 | | | | |
| | | | | | .00 | .00 | | | |
| | RS7 | 1 | 2 % | 3 | 4 | | | | |
| | | | | | .00 | .00 | | | |
| | RS8 | 1 | 2 % | 3 | 4 | | | | |
| | | | | .00 | .00 | | | | |
| | RS9 | 1 | 2 % | 3 | 4 | | | | |
| | | | | .00 | .00 | | | | |
| Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno | RS10 | | | | Eccedenza 2006 | Eccedenza 2007 | | | |
| | | | | | 1 | 2 | | | |
| | | | | | | .00 | .00 | | |
| | RS11 | PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO | | | | | | | .00 |
| Perdite d'impresa non compensate nell'anno | RS12 | Eccedenza 2003 | Eccedenza 2004 | Eccedenza 2005 | Eccedenza 2006 | Eccedenza 2007 | Eccedenza 2008 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | .00 | .00 | .00 | 10952,00 | 13648,00 | .00 | | |
| | RS13 | PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno | | | | | | 1 | .00) |



IL SUO QUADRO RN

(ALIQUOTA MEDIA IRPEF CIRCA 32%)



REDDITI QUADRO RN

Determinazione dell'IRPEF

| | | Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH | Perdite compensabili con credito per fondi comuni | Reddito minimo da partecipazione in società non operative | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| RN1 | REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | 63311,00 |
| RN2 | Deduzione per abitazione principale | | | ,00 | |
| RN3 | Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP34) | | | ,00 | |
| RN4 | REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 4 + RN1 col. 1 - RN1 col. 2 - RN2 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo) | | | | 63311,00 |
| RN5 | IMPOSTA LORDA | | | | 20628,00 |

Avendo avuto il medesimo "RN" anche negli anni 2006 e 2007, il contribuente non ha potuto recuperare circa € 8.000 di imposte, per effetto delle straordinarie previsioni 2006 e 2007 (oltre ad aver sopportato le perdite di impresa). Nel futuro non intende più partecipare ad alcuna impresa.

Può (e poteva) però accadere – **al contrario** -
che il contribuente non produce alcun reddito
ad eccezione della partecipazione in imprese
minori, e il conseguimento di una perdita in
un esercizio “X” non riportabile lo penalizza
per i futuri esercizi di eventuali utili da
partecipazione.

..... VALUTAZIONI

Società di persone

i CONTI CORRENTI dei soci

Salvo prova contraria, sono riferibili alla società di persone le operazioni riscontate sui conti correnti bancari formalmente intestati ai soci amministratori.

È quanto emerge dalla recentissima sentenza 13 maggio 2014 n. 10386 della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – T.


Il caso trae origine dalla sentenza con cui la CTR ha accolto l'appello di una s.n.c. e dei soci, proposto contro la sentenza della CTP che aveva respinto il ricorso proposto dalle stesse parti contribuenti, così annullando l'avviso di accertamento per irpef-irap per l'anno 2003, avviso fondato **sulle indagini bancarie espletate dalla GDF a carico dei due soci ed amministratori della società, ed a mezzo del quale erano stati recuperati a tassazione gli importi movimentati sui conti correnti intestati a detti soci che (in tesi) erano rimasti privi di qualsiasi giustificazione ovvero erano stati giustificati genericamente con l'imputazione "spese personali e/o familiari"**

In tema di tale accertamento relativo a società di persone a ristretta base familiare, si è ritenuto che l'Ufficio può legittimamente utilizzare le risultanze di c/c bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, **tenuto conto della relazione di parentela esistente tra i soci, idonea a far presumere, salva prova contraria, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari e ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci.**

Ad avviso della Suprema Corte, pertanto, l'Amministrazione finanziaria **non deve** dimostrare l'esistenza di "sottrazione di materiale imponibile in capo alla società" ai fini della valorizzazione delle movimentazioni bancarie identificate sui conti correnti nominalmente intestati ai soci, "atteso che gli indizi di cointeressenza e perciò di riferibilità all'attività d'impresa svolta dalla società possono essere fondati anche sulla circostanza stessa **dell'omessa precisa identificazione della origine e provenienza o della destinazione delle somme che risultano transitate sui predetti conti correnti**, alla luce del fatto che – specie nelle società di persone – il rapporto intercorrente tra amministratori e società amministrata è talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di interessi, tale da **giustificare automaticamente e salvo prova contraria, l'utilizzazione dei dati raccolti**".

Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 13 maggio 2014

Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza.



Secondo il principio affermato dalla Cassazione, nelle società a ristretta base societaria, l'amministrazione finanziaria può legittimamente utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari intestati ai soci per determinare come ricavi in "nero" i prelievi bancari sospetti.